

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

ex d.lgs.n.24/2023

- whistleblowing -

Rev.	Data	Oggetto	Redatta da	Verificata da	Approvata da
00	14.07.2023	Emissione.			
01	31.08.2023	Revisione – Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 - <i>Approvazione Linee Guida disciplina D. Lgs. n. 24/2023.</i> applicazione	R.U.A.C.	OdV	Amministratore Unico

PREMESSA

Con il d.lgs. 10 marzo 2023 n.24 è stata data attuazione alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché delle disposizioni normative nazionali.

Il sistema *whistleblowing* mira a far emergere situazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato attraverso la segnalazione spontanea da parte di un individuo di illeciti e/o di irregolarità commessi nell'ambito del luogo di lavoro.

In particolare, il dipendente di Metauro Bus s.r.l. (nel seguito anche soltanto "la Società") e gli altri soggetti individuati nel d.lgs.n.24/2023 possono segnalare (in via riservata) un comportamento, un atto o una omissione illecita o irregolare che si siano verificati in azienda (oppure che rischino fondatamente di verificarsi), con le modalità di seguito indicate, affinché gli organi preposti possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

Chi segnala fatti di tal sorta rilevati durante l'attività lavorativa manifesta un coinvolgimento eticamente corretto ed una impostazione culturale che contribuisce a prevenire fenomeni illegali e/o irregolari e merita di ricevere un regime di protezione, in cui sia garantita la riservatezza.

La Società, ritenendo imprescindibile nello svolgimento delle proprie attività il rispetto di ogni norma di legge, richiede ad ogni controparte con cui instaura rapporti commerciali, finanziari e/o di collaborazione professionale, di agire in conformità alle disposizioni relative agli ambiti sensibili di cui sopra, anche con l'obiettivo di rafforzare il proprio sistema di controllo interno, di assicurare i più elevati standard in materia di trasparenza ed integrità nelle attività societarie e di garantire l'eticità dei propri comportamenti.

A tal fine, la Società ha approvato ed adottato un Modello di Organizzazione e Gestione conforme ai requisiti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, unitamente ad un codice etico e di comportamento, con ciò palesando la propria estraneità a politiche e a comportamenti scorretti o illegali.

La verifica circa l'effettiva attuazione ed applicazione del suddetto Modello, nonché le eventuali necessità di aggiornamento, sono state affidate ad un Organismo di Vigilanza.

Tra gli strumenti finalizzati alla prevenzione di fenomeni illeciti, l'Amministratore Unico, in ottemperanza alle prescrizioni normative di cui al d.lgs.n.24/2023 ed alla luce delle relative Linee Guida diffuse dall'ANAC, ha previsto l'adozione di una specifica "Procedura" per la gestione delle segnalazioni di violazioni aventi ad oggetto eventuali violazioni di disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

SCOPO E FINALITÀ DELLA PROCEDURA

Con l'obiettivo di fornire indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni di violazioni, la presente Procedura:

- ne definisce l'ambito di applicazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, degli avvenimenti e delle azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la Segnalazione e gli obblighi di riservatezza e conservazione della documentazione;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, il relativo regime di protezione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;

- definisce il processo di gestione della Segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

DESTINATARI

I *destinatari* della presente procedura sono tutti i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzione di direzione, amministrazione, controllo, vigilanza, rappresentanza (anche quando tali funzioni siano esercitate in via di fatto) della Società e coloro i quali, in qualsiasi modo, si relazionino con la stessa (fornitori, appaltatori, ecc.).

Per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio su cui grava un obbligo di denuncia (ex artt.331, 361 e 362 c.p.), la segnalazione effettuata in conformità alla presente procedura non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella da rendere all’Autorità giudiziaria.

ATTORI COINVOLTI

La *persona segnalante* è la persona fisica che effettua la Segnalazione e può essere uno soggetti indicati nella categoria “Destinatari”.

Il *facilitatore* è la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione e che opera nel suo medesimo contesto lavorativo (ivi inclusi, i colleghi che abbiano con il segnalante un rapporto abituale o ricorrente; i soggetti che siano allo stesso legati da rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado e che appartengano al medesimo contesto lavorativo; gli enti di proprietà del soggetto segnalante e quelli che operino nel medesimo contesto lavorativo).

La *persona coinvolta* è la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come soggetto a cui la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

L’*Organismo di Vigilanza* (nel seguito anche “OdV”) è l’organismo previsto dal d.lgs.n.231/2001 e nominato dall’Amministratore Unico della Società, quale organo indipendente ed autonomo incaricato di vigilare sul rispetto del Modello 231.

LA SEGNALAZIONE.

Oggetto, limiti, forma, contenuto minimo, modalità di inoltro.

La Segnalazione deve essere resa in buona fede, non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e deve offrire il maggior numero di elementi per consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche e le relative attività istruttorie.

La disciplina di cui al d.lgs.n.24/2023, che incentiva la collaborazione più ampia finalizzata all’emersione di fenomeni illegali, non presuppone che la persona segnalante sia certo dell’effettivo verificarsi dei fatti denunciati e dell’identità dell’autore degli stessi: è sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga, ragionevolmente e fondatamente, che una irregolarità o un fatto illecito si sia verificato o, in presenza di elementi certi, precisi e concordanti, che un’attività illecita sia stata intrapresa, seppur senza essersi ancora perfezionata.

La tutela della persona segnalante viene garantita soltanto se la Segnalazione è effettuata in buona fede e non si concretizzi in un atto pretestuoso dal carattere calunnioso e/o diffamatorio.

Oggetto della Segnalazione:

- condotte illecite di cui al d.lgs.n.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti (reati-presupposto) o violazione dei modelli organizzativi adottati ai sensi dello stesso;

- illeciti rientranti nell'ambito di applicazione della normativa europea e nazionale di cui all'allegato al d.lgs.n.24/2023, ovvero della disciplina nazionale, attuativa delle norme riportate nell'allegato alla direttiva UE 2019/1937;
- le violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- le violazioni riguardanti il mercato interno, comprese quelle in materia di concorrenza e aiuti di stato e quelle connesse a violazioni/elusioni di norma relative all'imposizione sulle società;
- gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati ai punti precedenti;
- ogni altro illecito amministrativo, contabile, civile o penale che non rientri tra quelli indicati nei punti precedenti.

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, *a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo*, di condotte/comportamenti rilevanti:

- corruzione attiva e/o passiva e cattiva amministrazione, abuso o eccesso di potere o reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine di Società.

Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le contestazioni legate ad un interesse personale del segnalante, che attengano a rapporti individuali di lavoro o a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

Restano altresì escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni anonime (non essendo individuabile, in una siffatta ipotesi, il segnalante da tutelare), salvo il caso in cui il segnalante venga successivamente identificato e subisca ritorsioni.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o a ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È vietato, in particolare:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose e caluniose;
- l'invio di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'invio di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale della persona coinvolta;
- l'invio di Segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite ad orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica della persona coinvolta;
- l'invio di Segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare della persona coinvolta.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dalla legge potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante.

Inoltre, la riservatezza della persona segnalante non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del medesimo soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità;
- è stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione oppure la responsabilità civile della stessa persona segnalante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad indagini penali, tributarie o amministrative oppure ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della segnalazione stessa.

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al RD di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione. A tal fine la Segnalazione deve avere i seguenti requisiti minimi essenziali:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (persona segnalante), con indicazione della posizione o funzione svolta;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, facendo emergere, laddove possibile, l'interesse generale all'integrità della Società (Oggetto);
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio svolto) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (persona coinvolta);

Inoltre, la persona segnalante potrà indicare i seguenti ulteriori elementi:

- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

La persona segnalante potrà allegare eventuale documentazione idonea a meglio circostanziare la Segnalazione.

La Segnalazione non dovrà contenere dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, oppure l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (di seguito "Categorie particolari di dati"), salvo i casi in cui ciò sia inevitabile e necessario ai fini della Segnalazione stessa.

Nel caso in cui dalla persona segnalante siano acquisite *Categorie particolari di dati* che riguardino quest'ultimo, gli stessi saranno trattati a fronte del consenso all'uso prestato dal Segnalante.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno prese in considerazione solo esclusivamente ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati con l'indicazione, per esempio, di nominativi o di qualifiche particolari, con la menzione di uffici specifici o di eventi particolari, ecc.).

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti e delle situazioni segnalate, a tutela della persona coinvolta.

Modalità di inoltro della Segnalazione

La Società, presso gli uffici delle Sedi Operative di Accadia, Foggia e Roma, rende libera la consultazione della presente procedura e mette a disposizione dei Destinatari, tra la modulistica aziendale, un apposito *modello per la segnalazione*, esposto e reso visibile nel luogo di lavoro, nonché accessibile sul sito web www.metaurobus.it quale *allegato* alla presente procedura.

Tutte le Segnalazioni sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza e possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

- a) in forma scritta, mezzo posta riservata cartacea, in busta chiusa, inviata esclusivamente “*All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza - riservata/personale*”, presso Metauro Bus s.r.l. Unipersonale, via Manfredonia n.31 – 71121 – Foggia, oppure introdotta, con le medesime diciture, nelle cassette postali presenti presso tutte le Sedi aziendali (in Accadia, in Foggia e a Roma), chiuse a chiave e dedicate alla corrispondenza di servizio. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” all'Organismo di Vigilanza;
- b) in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni verbali e/o telefoniche e comunque quelle non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente procedura. In particolare, non saranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate senza l'utilizzo del “*Modulo di segnalazione di condotte illecite*”.

La persona segnalante, pur nel pieno rispetto degli obblighi di riservatezza, sarà informato in merito all'esito della Segnalazione effettuata ed eventualmente delle relative azioni intraprese.

In particolare, Metauro Bus S.r.l. rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione ed interloquirà con il segnalante, nonché darà seguito e fornirà riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione della segnalazione stessa.

Tutela del soggetto che effettua una Segnalazione

La Società garantisce la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e/o indirettamente dalla segnalazione di cui alla presente procedura.

Il divieto di rivelare l'identità della persona segnalante è da riferirsi anche a tutti gli elementi della Segnalazione che, anche indirettamente, possono consentire l'identificazione del segnalante: se, per ragioni istruttorie, altri soggetti saranno messi a conoscenza della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza disporrà l'oscuramento di tutti i dati.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nemmeno nel corso di un procedimento disciplinare avviato nei confronti della persona coinvolta, a meno che il contenuto dell'informazione non sia indispensabile per la contestazione dell'illecito.

Nella sola ipotesi in cui la contestazione che ha dato origine al procedimento disciplinare si basi unicamente sulla segnalazione della persona segnalante, colui che è sottoposto al procedimento disciplinare può accedere al nominativo di costui, anche in assenza del suo consenso, ma solo se ciò risulti assolutamente indispensabile per la propria difesa.

La Segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge n.241/1990 ed ai vigenti regolamenti in materia.

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela della persona segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante dovrà essere comunicata all'ANAC.

Tutela della persona coinvolta

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata alla persona segnalante, di cui al paragrafo precedente, deve essere accordata anche alla persona coinvolta, con particolare riguardo alla fase di inoltro della Segnalazione a terzi. La tutela della persona coinvolta si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo della persona coinvolta sospettata di essere responsabile della violazione.

Trattamento dei dati personali

I dati personali della persona segnalante, della persona coinvolta e di tutti i soggetti interessati alla Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR") e di cui al d.lgs.n.196/2003, così come modificato dal d.lgs.n.101/2018.

In particolare:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte dall'Organismo di Vigilanza nel rispetto dei principi dettati dall'art.5 GDPR;
- la persona segnalante dovrà ricevere unitamente al "[Modulo di segnalazione di condotte illecite](#)" una informativa di cui all'art.13 GDPR che specifichi le finalità e le modalità del trattamento dei propri dati personali ed il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione ed i diritti riconosciuti al Segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede il trattamento dei dati personali (potenzialmente, anche dei dati particolari di cui all'art.9 GDPR) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Inoltre, i dati personali saranno trattati dall'Organismo di Vigilanza per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: *valutazione e gestione della segnalazione*). Una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati sulla base dei criteri e per i periodi indicati all'interno dell'informativa *privacy* resa all'interessato e successivamente cancellati o anonimizzati su disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- sono messe in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione, a cura dell'Organismo di Vigilanza;
- l'esercizio dei diritti da parte della persona segnalante o della persona coinvolta (soggetti "*interessati*" ai sensi della normativa *privacy*), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di *whistleblowing*, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 *undecies* del D.lgs.n.196/2003, come novellato dal d.lgs.n.101/2018, nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere

permesso alla persona coinvolta di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità della persona segnalante;

- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti responsabili e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, quindi all'Organismo di Vigilanza, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulti necessario;
- la conservazione dei dati personali - limitatamente ai termini appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di *whistleblowing* – sarà garantita a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso uno dei canali indicati nella presente procedura. All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, l'Organismo di Vigilanza garantirà l'attribuzione di un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad alimentare un c.d. Registro delle Segnalazioni (su supporto informatico riservato e su base annuale) contenente i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura): *Id/protocollo identificativo; data di ricezione; persona segnalante; persona coinvolta; oggetto della Segnalazione.*

Modalità operative da osservarsi a cura dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

Ricezione di una Segnalazione e relativa registrazione.

Valutazione sull'ammissibilità della Segnalazione.

Una volta ricevuta la Segnalazione, l'OdV, nei successivi 5 giorni, ne valuterà l'ammissibilità verificando la sussistenza dei seguenti requisiti essenziali:

1. la persona segnalante deve risultare annoverato tra i Destinatari del *whistleblowing*, così come identificati nella presente procedura;
2. sussiste l'interesse all'integrità della Società;
3. la condotta segnalata rappresenta una violazione così come specificata nella presente procedura.

Qualora solo il primo requisito non dovesse sussistere, la Segnalazione verrà presa in considerazione dall'OdV, ma non sarà garantita la tutela alla riservatezza della persona segnalante.

Qualora solo il secondo requisito non dovesse sussistere, l'OdV procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Qualora solo il terzo requisito non dovesse sussistere, l'OdV procede alla cancellazione dal sistema della Segnalazione ricevuta.

Nel caso di **Segnalazione vietata**, l'OdV valuta la possibilità di effettuare una comunicazione alle Autorità competenti.

Valutazione della fondatezza della Segnalazione, condivisione delle risultanze e conclusione.

Dichiarata e annotata nel **Registro** di cui sopra l'ammissibilità della Segnalazione, l'OdV avvia un'attività di verifica e di analisi al fine di valutarne la fondatezza.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono affidate all'OdV, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale della persona segnalante, della persona coinvolta e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'attività dell'OdV non è di effettivo accertamento dei fatti, ma si sostanzia nel compiere una prima imparziale valutazione sulla sussistenza di quanto segnalato. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, l'OdV può richiedere ulteriori informazioni alla persona segnalante, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, può avvalersi del supporto di altre Funzioni della Società, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante e della persona coinvolta.

Per la definizione dell'istruttoria, il termine è di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, che decorrono dalla data di avvio della stessa, fermo restando che, laddove si renda necessario, l'Amministratore Unico può autorizzare l'OdV ad estendere i predetti termini con adeguata motivazione.

Se la Segnalazione risulta fondata, l'OdV trasmette una relazione di risultanze istruttorie agli organi preposti interni o alle Autorità esterne in relazione ai profili di illiceità riscontrati, assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità della persona segnalante e della persona coinvolta, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbio, ad individuare il segnalante.

In capo ai preposti interni cui è riservato il compito di verificare l'effettività della Segnalazione vige lo stesso obbligo di riservatezza incombente sull'OdV.

Per gli organi preposti interni, il termine per la definizione di questa fase è di 45 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della documentazione da parte dell'OdV, fermo restando che, laddove si renda necessario, l'Amministratore Unico può autorizzare l'organo preposto ad estendere i predetti termini con adeguata motivazione.

La Segnalazione fondata attiene al Codice Etico e/o al Modello 231 della Società.

In caso di Segnalazione fondata attinente al Codice Etico e/o al Modello 231 della Società - assicurandosi che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità della persona segnalante e della persona coinvolta, né altri riferimenti impliciti che possano condurre alla identificazione, senza ombra di dubbio, al segnalante – l'OdV acquisisce la stessa.

La Segnalazione fondata riguarda i Vertici aziendali.

In caso di Segnalazioni fondate che riguardino l'Amministratore Unico o i vertici aziendali spetterà valutare la Segnalazione al Revisore Legale.

Condivisione delle risultanze.

L'OdV è costantemente informato di tutte le attività svolte dagli organi preposti interni e delle risultanze emerse. Se la Segnalazione non risulta fondata, l'OdV procede con l'archiviazione, motivando adeguatamente la propria scelta alla persona segnalante entro 3 mesi dal suo ricevimento. Sarà redatta, a cura dell'organo preposto interno che ha analizzato nel merito la Segnalazione, una relazione finale sulle risultanze della verifica effettuata, sulle eventuali carenze riscontrate, evidenziando, ove possibile, azioni di miglioramento.

L'OdV assicura che tale documentazione non contenga riferimenti all'identità della persona segnalante e della persona coinvolta, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbio, al Segnalante. La relazione finale verrà trasmessa e/o condivisa con l'Amministratore Unico, che procederà ad informare le funzioni aziendali coinvolte, nel caso si renda necessario intervenire con provvedimenti disciplinari.

Per la gestione del relativo procedimento disciplinare e delle eventuali sanzioni irrogabili, si rimanda al sistema disciplinare della Società ed al suo Modello 231.

L'OdV rende conto nella [Relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della l.n.190/2012](#) del numero di Segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, assicurandosi che tale documentazione non

contenga riferimenti all'identità della persona segnalante e della persona coinvolta, né altri riferimenti impliciti che possano condurre, senza ombra di dubbio, al Segnalante.

Tenuta dei dati contenuti nella Segnalazione.

La Segnalazione e la relativa documentazione deve essere opportunamente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo, a seconda del supporto originario, a cura dell'OdV e conservata, ai fini di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività svolte per dar loro doveroso seguito, per un periodo di 24 mesi dalla ricezione della Segnalazione, salva l'instaurazione di un'azione giudiziaria o disciplinare nei confronti della persona segnalante o della persona coinvolta che avesse reso dichiarazioni false o diffamatorie. In tal caso, la documentazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata fino alla conclusione del procedimento ed allo spirare di tutti i termini per proporre impugnazione.

In particolare, decorsi due mesi dalla chiusura di tutte le attività conseguenti all'accertamento dei fatti esposti nella Segnalazione, qualora dalla stessa non derivi l'instaurazione di un procedimento giudiziario o disciplinare, la segnalazione e la relativa documentazione saranno ulteriormente conservati in forma pseudoanonimizzata e secretata, sia dal punto di vista organizzativo - prevedendo un regime rafforzato di autorizzazioni per l'accesso alle predette informazioni aggiuntive e nei soli casi di verificata esigenza non altrimenti soddisfabile - sia dal punto di vista tecnico, prevedendo la conservazione separata delle informazioni aggiuntive rispetto ad ogni altro dato ed in un sistema diverso da quello ordinario di gestione delle Segnalazioni, ad accesso rigorosamente limitato e tracciato.

Trascorsi i termini sopra indicati la Segnalazione e la relativa documentazione saranno cancellate o anonimizzate.

Disclosure dell'identità della persona segnalante

Solo in caso di Segnalazione vietata e nelle ipotesi previste dall'art. 54 bis, commi 3 e 9 del d.lgs.n.165/2001, nonché negli altri casi previsti dalla legge, è possibile per l'OdV rivelare l'identità della persona segnalante.

Allegato

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito, in particolare:

- l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dall'articolo 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

La segnalazione, da prodursi all'Organismo di Vigilanza (OdV), relativamente a condotte illecite, può essere presentata alternativamente:

- a) in forma scritta, mezzo posta riservata cartacea, in busta chiusa, inviata esclusivamente "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza - riservata/personale", presso Metauro Bus s.r.l. Unipersonale, via Manfredonia n.31 – 71121 – Foggia, oppure introdotta, con le medesime diciture, nelle cassette postali presenti presso tutte le Sedi aziendali (in Accadia, in Foggia e a Roma), chiuse a chiave e dedicate alla corrispondenza di servizio. È necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" all'Organismo di Vigilanza;
- b) in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole, a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Cognome e nome del segnalante

.....

Data / Periodo del fatto

.....

Luogo in cui si è verificato il fatto

.....

Ritengo che le azioni od omissioni
Commesse o tentate siano:

- penalmente rilevanti
- poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione
- altro (specificare):.....

Descrizione del fatto
(condotta ed evento)

.....
.....
.....
.....

Autore/i del fatto

.....
.....
.....
.....

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

.....
.....
.....
.....

Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

.....
.....
.....
.....

Luogo, data

Firma
